

La Segreteria della X Commissione –
Attività produttive, commercio e turismo

Torino, 16/09/2024

Buongiorno,

nel ringraziarVi per l'opportunità di poter contribuire alla definizione di una Legge così importante per tutti noi, Vi evidenziamo le nostre osservazioni:

ART. 3

(Attività storiche di eccellenza)

b) siano gestite da almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia. L'ipotesi di subentro di cui all'articolo 1, comma 4, è ammissibile in favore del dipendente che abbia operato presso l'attività per almeno dieci anni e sia in possesso di adeguata qualificazione;

Questo comma limita in modo drastico la possibilità d'iscrizione all'Albo nazionale in quanto sono veramente poche le attività gestite da *almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia*.

Nel nostro caso, ad esempio, su 20 Caffè Storici del Piemonte iscritti all'Albo regionale, 18 non avrebbero questo requisito.

Riteniamo inoltre che a dover essere tutelato e valorizzato debba essere il luogo, la storia e il patrimonio culturale e che una continuità familiare nella gestione possa essere un valore in più ma non ostativo, anche se nel nostro caso quanto previsto nell'art 2 ci vedrebbe iscritti di diritto.

Apprezziamo molto quanto previsto nell'art. 4 riguardo il diritto di prelazione anche in caso di vendita dell'intero complesso immobiliare e, soprattutto, la possibilità di essere classificati come beni culturali, di ottenere vincoli di destinazione e obblighi di conservazione in capo ai soggetti proprietari tali da consentirne il mantenimento.

Infine, siamo pienamente d'accordo con il dettato dell'articolo 6.

Ringraziamo nuovamente per il coinvolgimento e restiamo a completa disposizione.

Cordialmente,

Edoardo Cavagnino

Presidente

